

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra



Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), Largo Chigi, 19- 00182 Roma, legalmente rappresentato dal Direttore generale dott. Triantafillos Loukarelis

E

Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), Via Sardegna, 50 – 00187 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente dott. Gian Battista Baccarini

VISTO l'art. 2 della Costituzione Italiana: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;*

VISTO l'art. 3 della Costituzione Italiana che letteralmente recita: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;*

VISTO l'art. 10 della Costituzione Italiana che altresì ribadisce: *“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.*

VISTO l'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che al comma 1 recita: *“Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione;*

VISTI i principi dichiarati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 14 novembre 2000 che all'art. 21 vieta *“qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale”;*

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica;

VISTA la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della succitata Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità - l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica e dell'operatività degli strumenti di tutela;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, recante "costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni" (di seguito indicato come UNAR), presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;

VISTA l'adozione in data 7 agosto 2015 del Piano Nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza che si sviluppa in cinque ambiti: lavoro, casa, scuola, mass media sport e sicurezza;

VISTO che in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011, è stata approvata dalla Commissione Europea con Comunicazione del 22 maggio 2012 la Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (2012-2020);

VISTO che l'UNAR è stato designato quale Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Strategia nazionale per l'inclusione sociale di Rom e Sinti 2012 – 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica-UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTO lo statuto della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali sottoscrittore e il codice deontologico che ne è parte integrante;

CONSIDERATO che l'UNAR svolge funzioni di garanzia e di controllo della parità di trattamento, dell'efficacia degli strumenti di tutela e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione e che, fin dall'atto costitutivo, è impegnato nella prevenzione e

rimozione di qualsiasi comportamento o atto che realizzi un effetto discriminatorio, attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di un'attività di informazione e comunicazione

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, è un'associazione professionale autonoma, indipendente ed apartitica, senza scopo di lucro, e di durata illimitata e che l'attività di ogni iscritto alla FIAIP (ART. 7 dello statuto) deve essere uniformata ad osservare il Codice Deontologico Professionale;

RAVVISATA la necessità di intervenire in modo sinergico per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto delle discriminazioni in ambito alloggiativo;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Impegni comuni)

- definire e promuovere annualmente attività congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al settore immobiliare;
- collaborare a iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza da parte degli agenti immobiliari e dei cittadini degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
- realizzare momenti di formazione e aggiornamento rivolti agli agenti immobiliari iscritti alla FIAIP;
- realizzare campagne di comunicazione per le finalità e gli obiettivi del presente protocollo.

Art. 3

(Impegni assunti dall'Unar)

- progettare strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
- individuare esperti e proprie figure di riferimento, senza oneri per FIAIP, al fine di fornire agli associati gli strumenti conoscitivi e operativi in materia di non discriminazione;
- dare visibilità sui mezzi di comunicazione dell'Unar delle attività congiunte di sensibilizzazione e del contenuto dell'accordo.

Art. 4

(Impegni assunti da FIAIP)

- prevedere, nell'ambito delle iniziative Federative attività e azioni rivolte alla prevenzione e al contrasto di qualsivoglia fenomeno di discriminazione;
- consentire, in tempi e modi concordati, la pubblicazione all'interno delle proprie agenzie o sedi Federative di iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione razziale e del materiale informativo;
- promuovere l'attività dell'UNAR all'interno del proprio sito federativo;
- inserire nelle pubblicazioni e guide rivolte agli agenti immobiliari spazi informativi di servizio atti a promuovere la conoscenza e l'accesso al Contact Center UNAR contro la discriminazione razziale nonché delle attività di UNAR.

Art. 5

(Tavolo tecnico di coordinamento)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia, le Parti costituiranno un Tavolo tecnico di coordinamento composto da n.4 rappresentanti, di cui n. 2 designati dal Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR e n. 2 designati dalla FIAP- Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.

Il Gruppo di lavoro avrà la funzione di:

- programmazione delle attività;
- definizione delle modalità operative per la realizzazione degli interventi;
- individuazione delle eventuali criticità e proposizione delle possibili soluzioni operative;
- diffusione di contenuti della presente intesa a livello locale, regionale nazionale e comunitario.

La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico, che si riunirà con cadenza bimestrale, è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del Bilancio del Dipartimento per le Pari Opportunità- UNAR e della FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.

Art. 6

(Durata)

Il presente protocollo di intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato, salvo recesso di una delle parti che dovrà essere comunicato all'altra con un preavviso di 60 giorni.

Art. 7

(Modifiche e integrazioni al Protocollo)

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Roma, 30 Giugno 2021

*Per l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica – UNAR*

Il Direttore


Triantafillos Loukarelis

Handwritten signature of Triantafillos Loukarelis in black ink, written over a horizontal line.

Per la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – FIAIP

Il Presidente

Gian Battista Baccarini

Handwritten signature of Gian Battista Baccarini in black ink, written over a horizontal line.